

Roma, 16 nov 2010

Prot. n.15632

Oggetto: Chiarimenti sulla circolare n. 17/2010 attuativa del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dall'art. 1 della legge 31 luglio 2010, n. 122.

Con riferimento a quanto richiesto da codesto Sindacato con la nota n. 427 Segr/MPN/DON del 3 novembre scorso, volta ad ottenere precisazioni ed integrazioni alla circolare n. 17/2010 di questo Istituto in merito alla valutabilità in seconda quota TFS, ovvero quella derivante dall'anzianità maturata a partire dal 1° gennaio 2011, di emolumenti corrisposti al personale della scuola, utili ai fini del TFR e non anche ai fini del calcolo della buonuscita, quali il compenso individuale accessorio del personale ATA, la retribuzione professionale docente e l'indennità di direzione, si chiarisce quanto segue. Il comma 10, art. 12, della legge n. 122 del 2010 non ha disposto un passaggio dal regime TFS a quello TFR ma ha introdotto una nuova modalità di calcolo dei trattamenti di fine servizio, lasciando immutata la natura giuridica di tali trattamenti.

Pertanto continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni del DPR n. 1032/1973, ivi comprese quelle relative all'individuazione delle voci retributive utili nonché quelle disposizioni che stabiliscono quale debba essere la base di calcolo dell'indennità di buonuscita.

Di conseguenza, ai fini del calcolo sia della prima che della seconda quota TFS, la base di calcolo è costituita dall'ottanta per cento della retribuzione stabilita utile dallo stesso DPR n. 1032/1973, nonché da ulteriori norme o atti aventi forza di legge.

Sulla base di quanto esposto, si comunica che il compenso individuale accessorio, la retribuzione professionale docente e l'indennità di direzione non sono emolumenti utili ai fini della determinazione della prestazione, ivi compresa la seconda quota TFS.

Rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti si inviano i migliori saluti.